



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 10/05/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici dieci** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Presente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO - nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. cinque all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 17 del 10/05/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

L'assessore al bilancio Bortolotti Pietro illustra il punto in approvazione ,dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative in materia di IMU:

- art. 1, comma 703, della L. 147/2013 che prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011, nonché le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.), a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;
- Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 il quale ha introdotto rilevanti novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha modificato in modo significativo la disciplina IMU a partire dal 1 gennaio 2013 abolendo, tra l'altro, la quota statale inizialmente prevista dal co. 11 dell'art. 13 D.L. 201/2011 salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva classificati nella categoria catastale "D", che spetta allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76% ed ai Comuni per l'eventuale differenza derivante dall'innalzamento dell'aliquota standard fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha apportato modificazioni al D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;
- artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che hanno apportato rilevanti modifiche alla Legge 147/2013 sopraccitata;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), con la quale sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la necessità di approvare le aliquote IMU per l'anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

PRESO ATTO che l'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

- ha soppresso il potere regolamentare del Comune di equiparare all'abitazione principale le case concesse in comodato a parenti;
- ha introdotto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, al massimo un altro immobile in Italia adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, che stabilisce che "...per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle...deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti...agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..."

VISTA la Risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016;

RITENUTO opportuno, pertanto, confermare le aliquote IMU approvate per l'anno 2015, come di seguito meglio specificate:

Abitazione principale nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria suindicata.	Aliquota 5,00 ‰
Aliquota base	Aliquota 9,00 ‰

RICORDATA la seguente definizione di abitazione principale e pertinenze contenuta nell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 201/2011:

- *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo d'imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*
- *“Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;*

RICORDATO che a far data dal 01.01.2014:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), non si applica l'Imposta Municipale Propria al possesso dei seguenti immobili:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata ;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o al personale appartenente alla carriera prefettizia, purché non locato, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, non si applica l'Imposta Municipale Propria al possesso dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, novellato dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che, ad opera dell'art. 1, comma 13, della L. 208/2015 è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RILEVATO che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sono esenti; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, sono assoggettate all'Imposta Municipale Propria applicando l'aliquota ordinaria;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, che stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti favorevoli n.10 -n.3 astenuti (Barilli, Bittasi, Novellini) espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di confermare l'aliquota IMU ordinaria dello 9,00 ‰;

Di confermare l'aliquota ridotta del 5,00 ‰ sulle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Di dare atto che le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, nonché i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ed i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP sono esenti;

Di dare atto che, ad opera dell'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è dovuto il versamento dell'IMU ordinaria con l'applicazione di una riduzione al 50% della base imponibile spettante al verificarsi di determinate condizioni come meglio precisato nelle premesse;



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2016 / 203

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/05/2016

IL RESPONSABILE
DONELLI DEBORA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2016 / 203

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 06/05/2016

IL RESPONSABILE
DONELLI DEBORA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)